

CIRCOLARE ESPLICATIVA

D.M. 37/2008 - D.Lgs. 28/2011

AGGIORNAMENTO

Ai sensi della normativa vigente, la presente circolare intende fare chiarezza in merito alla cadenza di svolgimento dei percorsi formativi di aggiornamento per gli installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome 13/008/CR10b/C9 siglato in data 24/01/2013 e ss.mm. ii.

L'Accordo prevede al punto 5 che l'attività formativa di aggiornamento obbligatorio degli impiantisti deve svolgersi ogni 3 anni.

Le ore minime di aggiornamento sono 16 totali, che possono essere svolte in uno o più segmenti formativi (minimo da 4 ore) fino al raggiungimento delle 16 ore nel triennio di riferimento.

Si aprono tre scenari:

1. per i responsabili tecnici formati entro il 31/12/2016 la validità del percorso di aggiornamento è fissata dal legislatore fino al 31/12/2019. Dal 1 gennaio 2020 scatta l'obbligo di aggiornamento da svolgersi nel successivo triennio (entro il 31/12/2022). In questo caso i trienni di aggiornamento, nei quali dovranno essere frequentate 16 ore totali, saranno sempre dal primo gennaio al 31 dicembre:
 - 01/01/2023 – 31/12/2025;
 - 01/01/2026 – 31/12/2029.
2. per i responsabili tecnici che si sono aggiornati dal 01/01/2017 al 31/12/2019, i trienni di riferimento avranno scadenze diverse a partire dalla data dell'ultimo attestato rilasciato a completamento delle prime 16 ore di aggiornamento:
Ad esempio:
 - attestato rilasciato il 10/02/2017 assolve l'obbligo fino al 09/02/2020. Dal 10/02/2020 decorre il triennio entro il quale dovrà essere svolto il nuovo aggiornamento (entro il 09/02/2023) e a cadenza triennale per tutti i trienni successivi:
 - 10/02/2023 – 09/02/2026;
 - 10/02/2026 – 09/02/2029.
 - attestato rilasciato il 12/07/2018 assolve l'obbligo fino al 11/07/2021. Dal 12/07/2021 decorre il triennio entro il quale dovranno essere completate le successive 16 ore di aggiornamento (entro il 11/07/2024) e a cadenza triennale per tutti i trienni successivi:
 - 12/07/2024 – 11/07/2027;
 - 12/07/2027 – 11/07/2030.
3. per le nuove imprese l'obbligo di aggiornamento per il responsabile tecnico scatta dai tre anni successivi alla data di rilascio dell'abilitazione. Ad esempio se il responsabile tecnico si è abilitato ai sensi del DM 37/08 il 19/11/2019, è esente dall'obbligo di aggiornamento fino al 18/11/2022. Dal 19/11/2022 scatta il triennio nel quale deve essere completato l'aggiornamento di 16 ore (entro il 18/11/2025) e a cadenza triennale per tutti i trienni successivi:
 - 19/11/2025 – 18/11/2028;
 - 19/11/2028 – 18/11/2031.

In ogni attestato di aggiornamento dovrà sempre essere riportato il triennio di validità.

19/11/2019